



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° ~~36~~ DEL 28.10.10

F.to il Segretario Generale
LUIGI GAREGNANI

F.to il S.
Flavio

Comune di Cerano

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO
SULLE MODALITA' DI USO
DEI SEGNI DISTINTIVI
DEL COMUNE
E DI ESPOSIZIONE
DELLE BANDIERE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28 ottobre 2010

PARTE I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL COMUNE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI

Art. 1

Disciplina dell'utilizzo delle bandiere

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di uso dei segni distintivi del Comune di Cerano nonché le modalità di esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno del palazzo comunale e degli edifici pubblici comunali.

Art. 2

Bandiera della Repubblica italiana, bandiera dell'Unione Europea e bandiera della Regione Piemonte

1. La bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea e la bandiera della Regione Piemonte vengono esposte in via permanente all'esterno del Palazzo Comunale, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale,
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre l'esposizione in via permanente della bandiera della Repubblica Italiana, della bandiera dell'Unione Europea e della bandiera della Regione Piemonte sugli edifici pubblici di proprietà comunale.

Art. 3

Bandiera delle Nazioni Unite

1. La bandiera delle Nazioni Unite è esposta all'esterno del palazzo comunale in occasione della giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite), come disposto dal D.P.R. 121 del 7 aprile 2000.

Art. 4

Bandiere di Paesi stranieri

1. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 5

Esposizione delle bandiere all'interno

1. La bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte sono esposte, all'interno dell'Ufficio del Sindaco, su aste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco.
2. La bandiera Nazionale, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte sono esposte, altresì, all'interno della sala consiliare, alle spalle del tavolo della Presidenza.
3. La bandiera Nazionale prende il posto d'onore, come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 121 del 7 aprile 2000.

Art. 6
Modalità di Esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa il posto d'onore a destra (posizione di sinistra rispetto all'osservatore).
4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore una striscia di tessuto nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge o alle disposizioni impartite in singole occasioni dalla Prefettura.

Art. 7
Esposizione di bandiere diverse

1. Con provvedimento motivato del Sindaco può essere autorizzata l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o Associazioni e della bandiera della Pace nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 8
Responsabile per la verifica dell' esposizione delle bandiere

1. L'Amministrazione comunale, con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, individua il responsabile della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici pubblici comunali.
2. Lo stesso Responsabile del Settore Affari Generali dovrà altresì vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato.

PARTE II
DISCIPLINA DELL'USO DELLA FASCIA TRICOLORE

Art. 9
Fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare, nelle pubbliche cerimonie, con l'uso di tale distintivo, da un Assessore o da un Consigliere Comunale.

PARTE III
DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE
E DELLO STEMMA DEL COMUNE

Art. 10
Descrizione del gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune riporta lo stemma comunale così come descritto all'art. 15 del presente regolamento ed è costituito da un drappo bianco e rosso riccamente ornato.

Art. 11
Custodia del gonfalone

1. Presso la residenza comunale vi è un unico esemplare di gonfalone; questo è stabilmente custodito nell'apposito armadio a vetri situato nella sala consiliare del palazzo comunale.

Art. 12
Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci, Assessori ed altre personalità che nell'ambito del territorio del Comune si sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili.

Art. 13
Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
2. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.
3. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 14

Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

1. Il gonfalone sarà portato dal personale individuato dal Sindaco e scortato da due agenti di polizia locale in alta uniforme.
2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. Se alla cerimonia presenziano il gonfalone della Regione o della Provincia, questi devono avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
4. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 15

Stemma e logo del Comune

1. Il Comune di Cerano ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma regolarmente iscritto nel Libro Araldico, approvato con Regio Decreto del 21 giugno 1928 e così descritto: scudo rosso con croce centrale colore argento sormontato da una corona colore argento, all'interno del primo e quarto campo dello scudo un cerro, nella parte sottostante lo scudo un ramo di alloro e uno di quercia uniti da un nastro.
2. Il logo del Comune di Cerano riproduce lo stemma del Comune così come descritto nel comma precedente ed è riprodotto nell'allegato A al presente Regolamento

Art. 16

Uso dello Stemma e del logo da parte del Comune

1. Lo stemma comunale può essere utilizzato solo dal Comune.
2. Lo stemma deve essere riprodotto:
 - a fianco o sopra l'intestazione "Comune di Cerano" nella carta intestata del Comune utilizzata per corrispondenza;
 - nei manifesti pubblici e nelle ordinanze dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali, provinciali;
 - sugli automezzi comunali per qualunque servizio utilizzati, salvo che non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari riservati alla competenza dello Stato o delle Regioni;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma c/o il logo.

Art. 17

Uso dello Stemma e del logo da parte di terzi

1. Nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, raggruppamento, ditta, impresa, agenzia, né alcun cittadino possono, per ragioni pubbliche o private, in qualunque modo fare uso dello stemma e/o del logo del Comune di Cerano o riprodurlo a qualunque titolo.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono fare uso dello stemma e/o del logo del Comune di Cerano, solo previa espressa richiesta e specifica autorizzazione da parte del Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
3. Nessuna autorizzazione a riprodurre o utilizzare lo stemma e/o il logo del Comune di Cerano può essere rilasciata qualora ciò:
 - non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportino lustro o prestigio per la comunità locale;
 - non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
4. Chi ne viene autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso e rispettare le prescrizioni in merito al corretto posizionamento dello stesso e quanto altro indicato nel provvedimento di autorizzazione, fermo restando il divieto di qualsiasi tipo di modifica.
5. L'uso improprio o indecoroso dello stemma e/o del logo del Comune di Cerano, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per il Comune di Cerano comporterà l'immediata revoca da parte del Sindaco dell'autorizzazione all'uso e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal vigente "Regolamento comunale per le sanzioni amministrative" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19 gennaio 2004.
6. Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo idoneo a impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 5 febbraio 1998 n.22, al D.P.R. 7 aprile 2000 n.121, alla Legge Regionale 31 maggio 2004 n.15 e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.

SOMMARIO

PARTE I ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL COMUNE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Art. 1 - Disciplina dell'utilizzo delle bandiere	pag 2
Art. 2 - Bandiera della Repubblica italiana, bandiera dell'Unione Europea e bandiera della Regione Piemonte	pag 2
Art. 3 - Bandiera delle Nazioni Unite	pag 2
Art. 4 - Bandiere di Paesi stranieri	pag 2
Art. 5 - Esposizione delle bandiere all'interno	pag 2
Art. 6 - Modalità di Esposizione delle bandiere	pag.3
Art. 7 - Esposizione di bandiere diverse	pag 3
Art. 8 - Responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere	pag 3

PARTE II DISCIPLINA DELL'USO DELLA FASCIA TRICOLORE

Art. 9 - Fascia tricolore	pag 3
---------------------------	-------

PARTE III DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DEL COMUNE

Art. 10 - Descrizione del Gonfalone	pag 4
Art. 11 - Custodia del gonfalone	pag 4
Art. 12 - Uso del gonfalone	pag 4
Art. 13 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente	pag 4
Art. 14 - Portagonfalone, scorta collocazione del gonfalone	pag 5
Art. 15 - Stemma e logo del Comune	pag 5
Art. 16 - Uso dello stemma e del logo da parte del Comune	pag 5
Art. 17 - Uso dello stemma e del logo da parte di terzi	pag 6
Art. 18 - Norme di rinvio	pag 6